

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2012

Aggiornamento dei metodi nazionali di riferimento per le analisi dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi. (12A06717)

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita'
e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della prevenzione
e repressione frodi

di concerto con

L'AGENZIA DELLE DOGANE

IL MINISTERO DELLA SALUTE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, recante disposizioni su «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari» e 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, recante il regolamento di esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2033/1925, i quali stabiliscono che le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge sono eseguite dai laboratori incaricati con i metodi ufficiali prescritti e adottati da questo Ministero di concerto con il Ministero delle finanze, della sanita' e dell'industria commercio e artigianato;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale l'attuale denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che stabilisce il numero e la denominazione dei ministeri;

Visti gli articoli 57, 63 e 68, commi 1, del citato decreto legislativo n. 300/99, in materia di istituzione delle agenzie fiscali, tra cui « l'Agenzia delle Dogane» e per quest'ultima, l'attribuzione delle competenze nonché l'individuazione delle funzioni di Direttore cui spetta la rappresentanza e la direzione dell'Agenzia delle dogane medesima;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato», entrata in vigore il 13 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali pro tempore, concernente a norma dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, relativa ad indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e successive modificazioni;

Visto decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, in attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1961 del Ministro per l'agricoltura e foreste relativo all'approvazione dei metodi di analisi per le conserve vegetali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1989 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste relativo all'approvazione della parte generale dei metodi di analisi per le conserve vegetali;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 Capo III: «Campionamento ed analisi», che i «metodi di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie o se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, (omissis), o quelli accettati dalla legislazione nazionale;» e che «i metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, da opportuni criteri di precisione»;

Considerato che non esistono attualmente metodi di analisi comunitari da applicare come metodi di riferimento per il controllo della conformità merceologica dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti similari;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dei metodi nazionali di analisi per il settore dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti similari, sostituendoli con metodi conformi alle specifiche tecniche richieste da predetta normativa comunitaria;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale - Sottocommissione conserve alimentari vegetali e sciroppi, istituita e nominata con decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 1789 da ultimo modificata nella composizione con decreto ministeriale 15 febbraio 2011 ed operativa

in regime di proroga ai sensi della precitata direttiva 4 agosto 2010;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i metodi nazionali di riferimento per il controllo della conformita' merceologica dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi, riportati negli allegati A e B al presente decreto.

2. I metodi di cui agli allegati A e B sostituiscono i metodi riportati nel decreto ministeriale 3 febbraio 1989, limitatamente ai succhi di frutta e di ortaggi e prodotti analoghi ed ai parametri analitici specificati negli allegati al presente decreto.

Art. 2

Sono abrogati i «metodi ufficiali di analisi per le conserve vegetali», approvati col decreto ministeriale 25 marzo 1961, limitatamente alla parte descritta nel Titolo VII.

Art. 3

I metodi di analisi di cui al presente decreto si applicano al controllo dei prodotti nazionali.

Il presente decreto, che sara' trasmesso al competente organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

p. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi

Il direttore generale

Gatto

p. l'Agenzia delle dogane

Il direttore dell'Agenzia

Paleggi

p. Il Ministero della salute

Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare

e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale

per l'igiene e la sicurezza degli alimenti

e la nutrizione

Il direttore generale

Borrello


p. Il Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione generale
per la politica industriale e la competitività
Il dirigente generale
Bianchi

ALLEGATO A

Metodi nazionali di riferimento per le analisi di succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi

Si riporta di seguito l'elenco dei metodi nazionali di riferimento finalizzati alla verifica della conformità di parametri merceologici dei succhi di frutta e di ortaggi e prodotti analoghi. Qualora riferiti al medesimo parametro, i metodi indicati in elenco sono da ritenersi equivalenti.

N.	Parametro	Metodo di riferimento
1	indice di rifrazione e residuo ottico*	IFU Analysis No. 8 UNI EN 12143
2	densità	IFU Analysis No. 1 IFU Analysis No. 1a UNI EN 1131
3	percentuale in polpa	IFU Analysis No. 60 UNI EN 12134
4	residuo secco	IFU Analysis No. 61 UNI EN 12145 Allegato B del presente decreto
5	ceneri	IFU Analysis No. 9 UNI EN 1135
6	alcalinità delle ceneri	IFU Analysis No. 10 UNI EN 12144
7	acidità titolabile	IFU Analysis No. 3 UNI EN 12147
8	acido ascorbico	IFU Analysis No. 17a UNI EN 14130
9	zuccheri	IFU Analysis No. 67 (metodo HPLC) UNI EN 12630 (metodo HPLC) IFU Analysis No. 55 (glucosio e fruttosio – metodo enzimatico) IFU Analysis No. 56 (saccarosio – metodo enzimatico) UNI EN 1140 (glucosio e fruttosio – metodo enzimatico) UNI EN 12146 (saccarosio – metodo enzimatico)
10	saccarina	UNI EN 12856
11	acesulfame K	UNI EN 12856
12	aspartame	UNI EN 12856
13	ciclammati	UNI EN 12857
14	numero o indice di formolo	IFU Analysis No. 30 UNI EN 1133
15	anidride solforosa	IFU Analysis No. 7a UNI EN 13196
16	acido sorbico e benzoico	IFU Analysis No. 63 ISO 22855



17	esteri dell'acido p-idrossibenzoico	IFU Analysis No. 63 ISO 22855
18	coloranti artificiali	IFU Analysis No. 24

**Nota: qualora la determinazione del valore Brix sia effettuata mediante misure di densità relativa, si fa riferimento alle tabelle riportate nel metodo IFU n.8 - Determination of Soluble Solids.*

Abbreviazioni:

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEN: Comitato europeo di normalizzazione

ISO: International Organization for Standardization

IFU: International Federation of Fruit Juice Producers



ALLEGATO B

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO SECCO O SOSTANZA SECCA NEI SUCCHI DI FRUTTA ED ORTAGGI E PRODOTTI AFFINI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo permette di determinare il residuo secco o sostanza secca nei succhi di frutta e di ortaggi.

2. PRINCIPIO

Il residuo secco si determina per via diretta, facendo evaporare il prodotto a 70°C sotto vuoto, o a pressione atmosferica.

3. APPARECCHIATURA

3.1. Capsula di porcellana o metallica a fondo piatto (diametro orientativo 75 mm)

3.2. Bilancia analitica, con una precisione di ± 1 mg

3.3. Stufa da vuoto termoregolata a $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

3.4. Stufa ad aria termoregolata a $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

4. PROCEDIMENTO

4.1. Essiccazione a 70°C sotto vuoto. Pesare (3.2) una quantità di campione, tale che la sostanza secca finale risulti circa 13 mg / cm² (circa 0,5g di sostanza secca), distribuire il campione uniformemente sul fondo di una capsula (3.1) preventivamente tarata. Se la sostanza è molto pastosa si può diluire con poca acqua. Si evapora poi a bagno maria. per evitare che nella stufa da vuoto il prodotto entri in ebollizione provocando spruzzi. Porre poi la capsula in stufa (3.3) a 70°C ad una pressione residua di circa $8 \cdot 10^3$ Pa (60 mmHg). Mantenere in stufa per almeno 4 h, raffreddare in essiccatore e pesare (3.2).



4.2. Essiccazione a 70°C a pressione atmosferica. Si opera con la stessa procedura descritta in (4.1) impiegando una stufa ad aria (3.4) e mantenendo il campione in stufa per almeno 4 h, prolungandone la durata fino a raggiungere peso costante.

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Il residuo secco o sostanza secca R_s , espresso in percentuale arrotondato alla seconda cifra decimale, è dato da

$$R_s = \frac{100(c - a)}{(b - a)} \%$$

dove:

a = peso della capsula vuota

b = peso della capsula con il prodotto prima dell'essiccamento

c = peso della capsula con il prodotto dopo l'essiccamento

Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

6. DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ

L'umidità rappresenta convenzionalmente il valore percentuale complementare a quello della sostanza secca R_s (5) e di norma viene ottenuta per differenza.

L'umidità (% H₂O) espressa in percentuale è data da

$$\% \text{ H}_2\text{O} = 100 - R_s$$

Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.



7. PRECISIONE

Risultati di un circuito interlaboratorio

Residuo secco o sostanza secca nei succhi di frutta			
Campione	A	B	C
Laboratori partecipanti	11	11	11
Risultati accettati	34	34	34
Valore medio (%) (m/m)	15,72	11,81	6,66
Scarto tipo della ripetibilità (s_r)	0,056	0,053	0,033
Scarto tipo relativo della ripetibilità (RSD _r)	0,36 %	0,45 %	0,50 %
Limite di ripetibilità (r) ($2,8 \times s_r$)	0,160	0,149	0,094
Scarto tipo della riproducibilità (s_R)	0,199	0,183	0,072
Scarto tipo relativo della riproducibilità (RSD _R)	1,27 %	1,55 %	1,08 %
Limite di riproducibilità (R) ($2,8 \times s_R$)	0,563	0,518	0,204

Tipi di campione:

- A succo di pera
- B succo di arancia
- C succo ACE

I dati riportati sono stati calcolati secondo criteri di analisi statistica robusta conformi a norma UNI ISO 5725-5:2004 e ISO 13528:2005.

12A06717

